


Unione Regionale dei Consigli degli Ordini Forensi del Piemonte e della Valle d'Aosta



L'Unione Regionale dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati del Piemonte e della Valle d'Aosta,

visto il disposto di cui all'art. 2, comma 2-*bis*, del D.L. 31.08.2016, n. 101, comma inserito dalla L. 30.10.2013, n. 125, come da ultimo modificato dalla L. 10.08.2023, n. 112 di conversione del D.L. 22.06.2023, n. 75, ai sensi del quale, eccezion fatta per i principi e le disposizioni di cui al D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 ivi espressamente indicati, ***“Ogni altra disposizione diretta alle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non si applica agli ordini, ai collegi professionali e ai relativi organismi nazionali, in quanto enti aventi natura associativa, che sono in equilibrio economico e finanziario, salvo che la legge non lo preveda espressamente”***;

rilevato che con tale intervento gli Ordini Professionali sono sottratti agli obblighi previsti da normative genericamente riferite al comparto pubblico, mediante mero richiamo al D.Lgs. 165/2001, affermandosi un principio di segno opposto, in virtù del quale, **salve le deroghe indicate dalla norma, gli obblighi imposti alle Amministrazioni Pubbliche possono applicarsi agli Ordini Professionali solo quando è espressamente previsto**;

ritenuto che il sopra richiamato disposto normativo risulti chiarissimo e che, pertanto, non possa essere condivisa e, anzi, debba essere disattesa e recisamente respinta, ogni altra interpretazione che tenti di superare o circoscrivere la norma, pretendendo di aggiungere in capo agli Ordini Professionali adempimenti - per lo più di mero carattere tecnico, burocratico amministrativo - estranei al loro carattere associativo ed autonomo equilibrio economico finanziario, nonché, e soprattutto, del tutto estranei ad espresse previsioni di legge vincolanti gli Ordini Professionali.

Tanto premesso, ritenuto e condiviso,

All'unanimità dei voti di tutti gli odierni presenti, rappresentanti ciascun Consiglio dell'Ordine degli Avvocati aderente all'Unione,

DELIBERA

- di impegnarsi e di impegnare i Presidenti, nonché loro tramite, ciascun Consiglio dell'Ordine aderente all'Unione medesima, ad adempiere alle disposizioni ed ai precetti rivolti alle Amministrazioni Pubbliche esclusivamente nei termini indicati dalla norma riportata in premessa, ritenendosi non obbligati a dare corso ad atti ed adempimenti diversi da quelli previsti dal citato comma 2-bis ove non espressamente rivolti agli Ordini con atto avente forza di legge;

- di riservarsi in via diretta e di consentire ad ogni Ordine degli Avvocati aderente all'Unione di utilizzare e diffondere il presente deliberato ai propri fini, anche in opposizione a già intervenute e/o future ulteriori interpretazioni e/o a pretesi inviti per adempimenti tecnici-burocratici-amministrativi, invece non dovuti, poiché non previsti da previsione di legge espressamente vincolante gli Ordini professionali.

Si comunichi cortesemente al CNF, all'OCF e a tutti i Coa.

Torino, 7 marzo 2024

La Presidente dell'Unione Regionale del Piemonte e della Valle d'Aosta

Avvocata Simona Grabbi



Ordine Avvocati Asti



CONSIGLIO DELL'ORDINE
DEGLI AVVOCATI DI CUNEO

